

ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE 17/11/2020

Visto l'ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di Medicina Generale del 30/10/2020 contenente disposizioni negoziali per il potenziamento dei servizi erogati dalla medicina generale per il coinvolgimento dei medici stessi nel rafforzamento dell'attività di indagine epidemiologica attraverso l'accertamento diagnostico al fine di contribuire ad identificare rapidamente i focolai e ad isolare i casi;

Visti l'art. 2 "disposizioni in merito alla diagnostica di primo livello" e l'art. 3 "effettuazione tamponi antigenici rapidi" del citato ACN del 30/10/2020;

Visto l'art. 1 dell'ACN di Medicina Generale del 2018 "Obiettivi prioritari di politica sanitaria nazionale, con particolare riferimento al miglioramento del processo di presa in carico dei pazienti affetti da patologie croniche, alla riduzione delle liste d'attesa, alla riduzione degli accessi in pronto soccorso";

Visti il DCA n. 65 del 01.03.2018 AIR ponte (riorganizzazione dell'Assistenza Primaria in AFT e UCCP) e il DCA n. 161 del 02.08.2018 (Atto di indirizzo per l'applicazione dell'AIR ponte);

Considerata l'urgenza di adottare misure che consentano di:

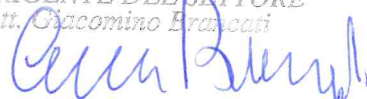
1. potenziare la risposta territoriale per la grave situazione emergenziale che si sta affrontando, con il contributo professionale della Medicina Generale, primo contatto del paziente e la capillarità degli studi medici;
2. dotare i Medici di Medicina Generale di un valido supporto per la diagnosi di COVID-19, in relazione alla previsione della stagione invernale ed al conseguente prevedibile aumento dei casi di sindromi simil-influenzali (ILI) fornendo alla popolazione una risposta tempestiva ed una conseguente presa in carico, nel caso sia posto il sospetto per COVID-19;
3. attivare rapidamente le USCA nel caso che pazienti monitorati dal MMG con triage telefonico necessitino di valutazione domiciliare per l'aggravarsi delle condizioni cliniche o per effettuare il tampone domiciliare;
4. implementare l'associazionismo tra MMG, che attualmente coinvolge meno della metà dei MMG, estendendolo in immediato a tutti i MMG in modo da poter affrontare in maniera più organica la grave emergenza COVID-19, considerando che il DCA n. 65-18 prevede che tutti i MMG confluiscono nelle nuove forme associative;
5. realizzare specifica formazione, con certificazione delle competenze acquisite, per l'utilizzo delle apparecchiature diagnostiche, come previsto dall'art. 2, comma 5, dell'ACN del 30/10/2020;
6. acquisire un'adequata formazione per l'esecuzione dei tamponi antigenici.

Considerato che la mancata, uniforme attuazione del DCA n. 65 del 01/03/2018 - AIR ponte (riorganizzazione dell'assistenza Primaria in AFT e UCCP) -, non consente la piena realizzazione dell'ACN del 30/10/2020, con particolare riferimento alla distribuzione della diagnostica di primo livello e l'utilizzo di tali sedi, in quanto non attivate, per l'esecuzione dei tamponi antigenici e il controllo delle patologie croniche di primo livello.

Si conviene che:

1. venga data immediata attuazione al DCA n. 65/2018 in tutte le AA.SS. della Regione;
2. ulteriori risorse rese disponibili dai fondi COVID, dal fondo indistinto e dai fondi per la realizzazione degli obiettivi di Piano Sanitario Nazionale, in particolare per le patologie

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. *Giacomino Francati*



croniche e la telemedicina, possano essere utilizzate per finanziare la riorganizzazione della rete territoriale, con particolare riguardo al sistema AFT/UCCP.

In coerenza con quanto definito nell'ACN 30/10/2020 si conviene quanto segue:

ART. 1 - disposizioni in merito alla diagnostica di primo livello (Art. 2 ACN 30/10/2020)

1. Le apparecchiature diagnostiche di primo livello saranno consegnate alle AA.SS.PP. in rapporto alla popolazione assistita per essere utilizzate nelle sedi uniche di AFT, UCCP e Case della Salute dai medici facenti parte delle predette forme associative. Inoltre, le apparecchiature diagnostiche idonee alla telemedicina potranno essere fornite anche a singoli medici i cui assistiti per distanza o difficoltà logistiche abbiano difficoltà a raggiungere le sedi di UCCP o Case della Salute, in assenza di AFT a sedi uniche.
2. Le parti si impegnano, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente accordo, a produrre un progetto sia per la telemedicina, finalizzato al controllo a distanza del paziente fragile, sia per la gestione delle patologie croniche (*BPCO, Diabete, ipertensione arteriosa, sindrome metabolica, gozzo tiroideo*) e acute di primo livello.
3. Le apparecchiature diagnostiche potranno essere utilizzate dal Medico di Medicina Generale per i propri assistiti e gli assistiti dell'associazione di cui fa parte.
4. Le apparecchiature potranno essere utilizzate dai medici con titolo di specializzazione di branca o affine o con certificazione di acquisita competenza rilasciatoa da Società Scientifiche nazionali.
5. La formazione finalizzata all'utilizzo delle apparecchiature diagnostiche deve essere effettuata dal medico di medicina generale attraverso la partecipazione a proprie spese a corsi non organizzati né gestiti direttamente dalle Aziende Sanitarie, ma comunque svolti da soggetti accreditati ed attinenti all'acquisizione delle competenze specifiche al corretto utilizzo delle apparecchiature fornite dall'Azienda ovvero attraverso la partecipazione ai corsi obbligatori organizzati dall'ASP e diretti ai medici che hanno dato la loro disponibilità all'utilizzo delle apparecchiature diagnostiche.

ART. 2 – Tamponi antigenici rapidi (Art. 3 ACN 30/10/2020)

1- Esecuzione dei tamponi antigenici

- a) Per il periodo epidemico sul territorio regionale, come definito dalle disposizioni di legge, i medici di assistenza primaria integrano tra i loro compiti di cui all'articolo 13-bis dell'ACN 23 marzo 2005 e s.m.i., prevedendo l'accesso su prenotazione e previo triage telefonico, le attività di effettuazione di tamponi antigenici rapidi o di altro test di sovrapponibile capacità diagnostica; l'attività si svolgerà di concerto ed in collaborazione con i Dipartimenti di Prevenzione e con l'Area della Medicina Generale, per garantire la campagna per il periodo della pandemia da SARS-CoV2 sul territorio regionale
- b) Al fine di integrare eventuali situazioni di disagio e di fragilità, sono coinvolti, per l'effettuazione dei predetti tamponi, dando la propria disponibilità ai Distretti di riferimento, in prima battuta i medici di assistenza primaria, di seguito i medici di continuità assistenziale, i medici di medicina dei servizi, i medici dell'emergenza sanitaria territoriale, inclusi gli incaricati di attività territoriali programmate di cui alla norma finale n. 15 dell'ACN 23 marzo 2005 e s.m.i.
- c) La fornitura dei tamponi antigenici rapidi, o altro test di cui alla lettera a), è assicurata ai MMG dal Distretto di competenza, unitamente ai necessari Dispositivi di Protezione Individuale previsti dalle linee guida dell'ISS, secondo le modalità comunicate dalla Regione, ovvero dall'ASP competente. Ai medici che non effettuano i tamponi presso lo studio professionale, saranno in ogni caso assicurati i necessari Dispositivi di Protezione

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Ciccimino Brancati

Individuale, secondo le linee guida dell'ISS, forniti dal Commissario per l'emergenza COVID-19.

- d) Il medico non è obbligato all'esecuzione del test se, contestualmente alla consegna, presso i propri studi idonei o nelle sedi attrezzate dall'Aziende Sanitarie, non verranno forniti anche i dispositivi di protezione individuale previsti dalle relative e specifiche linee guida dell'ISS, come previsto dall'art. 3, comma 9, dell'ACN 30/10/2020.

2- Utilizzo di test per la diagnostica per COVID-19

Il test potrà essere utilizzato, previa opportuna formazione specifica, dal Medico di Medicina Generale per i propri assistiti, target primario, per quelli dell'associazione ed anche per quelli di altri MMG, per integrare eventuali situazioni di disagio, prevedendo l'accesso su prenotazione e previo triage telefonico; allo stesso modo i medici di continuità assistenziale, i medici di medicina dei servizi, i medici in formazione, i medici dell'emergenza sanitaria territoriale, inclusi gli incaricati di attività territoriali programmate di cui alla norma finale n. 15 dell'ACN 23 marzo 2005 e s.m.i., potranno effettuare i test ai cittadini che verranno indirizzati presso le strutture organizzate dalle Aziende Sanitarie.

3- Il target dei tamponi rapidi è il seguente:

- a) i contatti stretti asintomatici individuati dal medico di medicina generale oppure individuati e segnalati dal Dipartimento di Prevenzione in attesa di tampone rapido;
- b) caso sospetto di contatto che il medico di medicina generale si trova a dover visitare e che decide di sottoporre a test rapido;

qualora il medico si trovi ad operare in strutture rese disponibili dall'ASP/Protezione Civile, per gli assistiti di altri medici di medicina generale;

- c) contatti stretti asintomatici allo scadere dei 10 giorni di isolamento identificati in base ad una lista trasmessa dal Dipartimento di Prevenzione al medico individuato.

In caso di esito positivo il medico provvede a darne tempestiva comunicazione al Dipartimento di Prevenzione della propria Azienda per i provvedimenti conseguenti e raccomanda l'isolamento domiciliare fiduciario in attesa dell'esito del tampone molecolare di conferma.

In caso di esito negativo il medico che ha eseguito il tampone rilascia attestazione al paziente.

4- Sedi e locali ai fini dell'effettuazione dei test rapidi

I Medici di Medicina Generale potranno eseguire i test nelle sedi delle associazioni AFT o UCCP o nei loro studi professionali, quando gli stessi, siano conformi a criteri di sicurezza richiamati nell'ACN 30/10/2020.

Quando impossibilitati a eseguirli presso il proprio studio professionale, o nella sede delle AFT o UCCP, ne daranno comunicazione al direttore del Distretto di appartenenza affinché lo stesso individui strutture aziendali o se non disponibili, strutture fisse e/o mobili rese fruibili dai Comuni/Protezione civile, in accordo con l'ASP competente. Potrà altresì essere utilizzata una modalità di erogazione drive through, secondo un criterio di prossimità al bacino di utenza, ove organizzata dalla Regione/ASP.

Tutte le sedi dovranno garantire gli standard di sicurezza previsti dalle linee guida e dalle normative vigenti.

Il direttore del distretto o un suo delegato, darà comunicazione al medico dell'orario e delle sedi disponibili, programmando l'orario in base alla disponibilità dei singoli medici.

Il direttore del distretto, o un suo delegato, forniranno al medico il personale di supporto, infermieri o personale amministrativo, per l'esecuzione e registrazione del test.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Giancarlo Brancati

I medici di continuità assistenziale, i medici di medicina dei servizi, i medici dell'emergenza sanitaria territoriale, inclusi gli incaricati di attività territoriali programmate di cui alla norma finale n. 15 dell'ACN 23 marzo 2005 e s.m.i., eseguiranno i test presso le strutture organizzate dalle Aziende Sanitarie.

5- Condizioni di esonero dall'esecuzione dei tamponi.

Sono esonerati su richiesta degli interessati:

1. i medici di assistenza primaria, di continuità assistenziale di medicina dei servizi, dell'emergenza sanitaria territoriale, inclusi gli incaricati di attività territoriali programmate di cui alla norma finale n. 15 dell'ACN 23 marzo 2005 e s.m.i., in stato di gravidanza;
2. i medici affetti da patologie oncologiche o altre patologie croniche invalidanti incompatibili con l'attività da svolgere.

I medici che si trovano nelle condizioni di esonero di cui al presente punto potranno essere sostituiti, in ordine di priorità, se disponibili, dai medici di medicina generale dell'associazione, o se non disponibili e volontariamente, da medici di CA, medici in formazione, o medici di emergenza territoriale che saranno retribuiti in analogia dei medici di assistenza primaria, o in assenza Medici dell'area della dirigenza.

TRATTAMENTO ECONOMICO (Art. 4 ACN 30/10/2020)

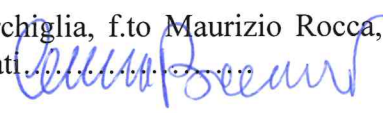
1. Le Parti, in considerazione della complessità organizzativa per la somministrazione dei tamponi antigenici rapidi, o altro test di cui all'art. 3, comma 2, convengono che la tariffa per l'attività svolta presso gli studi medici è stabilita pari a € 18,00 e che la tariffa per l'attività svolta fuori dagli studi medici è pari a € 12,00, da attribuire al Medico che effettuerà il tampone, tramite presentazione al Distretto di riferimento, di report dell'attività svolta.

DICHIARAZIONI A VERBALE

La parte sindacale rappresenta la necessità di esaminare in sede trattante le questioni seguenti:

1. che la nota prot. N° 132319 del 22.04.2016 della Regione Calabria, a firma del Commissario ad Acta e del Sub Commissario con la quale si disponeva di dare corso alla rideterminazione ed erogazione dei fondi di ponderazione per quota capitaria di cui all'Art 59 lettera A comma 4,5 e 6 dell'ACN 2005 integrato dall'ACN 2009 è da ritenersi a tutti gli effetti, presa d'atto dell'Accordo Integrativo Regionale.
2. che nel gruppo locale aziendale e regionale di emergenza di cui al DCA n 103 del 22/7/2020 sia prevista anche la partecipazione di un medico di medicina generale individuato dai sindacati firmatari del presente accordo in rapporto alla rappresentatività.
3. che venga integrato quanto previsto nel DCA 103/2020, con l'attivazione da parte del COT dei MMG e di CA, che potrà avvenire soltanto in relazione alle proprie competenze e ai compiti previsti dall'ACN.

La parte pubblica, preso atto di quanto sopra, rileva la necessità di procedere separatamente alla disamina delle questioni poste nel corso di successivi incontri, proponendo a tal fine una calendarizzazione il più possibile stringente che consenta di affrontare e celermente dirimere tutte le problematiche afferenti l'attività dei Medici di Medicina Generale. Propone, quale data del prossimo incontro il 25/11/2020, ore 11.30.

Parte pubblica: f.to Marcello Chirchiglia, f.to Maurizio Rocca, f.to Maria Dolores Passante, f.to Angela Riccetti, Giacomino Brancati 

Parte sindacale: f.to Rosalbino Cerra (FIMG), f.to Francesco Esposito (Intesa sindacale FISMU-CISL).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Giacomino Brancati

